Istituto di Istruzione Superiore
"VANVITELLI STRACCA ANGELINI"
Via Umberto Trevi, 4 - 60127 Ancona - Tel.071 4190711 - Fax 0714190712
C.F. 93084450423 - Cod. meccanografico ANIS00400L – Sito https://istvas.edu.it
email: anis00400l@istruzione.it - anis00400l@pec.istruzione.it -scuola@istvas.edu.it
Codice univoco fatturazione UF01E9 - Codice IPA: istsc_anis00400l
INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Chimica, Materiali e Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda

Allegato 6

PRESCRIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA

Approvato dal Collegio Docenti con delibera n 29 del 28/10/2026
Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n 385 del 4/11//2026

Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e per un tempo anche limitato, locali e pertinenze.

1. **APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA** – Il presente regolamento disciplina l'applicazione della normativa sul divieto di fumo nell'I.I.S. "Vanvitelli-Stracca-Angelini" in attuazione della normativa vigente in materia di fumo, in particolare:
   - Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 - (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
   - art. 7 Legge n. 584/1975;
   - Legge 11/11/1975 n. 584 - Divieto di fumare nei locali pubblici, inclusi ospedali, cinema, e aule scolastiche mezzi di trasporto pubblico
   - Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69
   - Direttiva PCM 14/12/1995
   - Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4
   - Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20 (Legge finanziaria 2002)
   - D.Lgs. n. 165/2001 art. 25 (poteri Dirigente Scolastico)
   - Legge 16/01/2003 n. 3 - art. 51 (Legge Sirchia): Estende il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, incluso il luogo di lavoro e le scuole, per proteggere la salute dei non fumatori
   - DPCM 23/12/2003
   - Legge finanziaria 2005 (artt. 190 e 483);
   - D.L. 12/09/2013 n. 104 Estende il divieto di fumo alle aree esterne degli istituti scolastici e vieta l'uso delle sigarette elettroniche in tutte le aree chiuse delle scuole - violazione fumo ai ragazzi (minorenni artt. 10-19);
   - art. 2 della Legge 689/81 contestazione fumo ai ragazzi (minorenni)
   - art. 16Legge 689/81 entità del pagamento
   - Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014: Ribadisce l'importanza del divieto e invita le scuole a monitorare ea segnalare le infrazioni.
   - Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6: Promuove la tutela della salute in ambito scolastico e ulteriormente regolamentato l'uso dei dispositivi elettronici per fumare.

2. **NORME ANTI FUMO COME FATTORE EDUCATIVO** – È il caso di sottolineare che la *ratio* della normativa, e quindi delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, non vuole avere una etichettatura solamente repressiva nei confronti del fenomeno, quanto piuttosto una connotazione sostanzialmente educativa e si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a buoni, sani e corretti stili di vita.

3. **DESTINATARI** – Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

4. **LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO** – E' stabilito divieto assoluto di fumo in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto. Il divieto di fumo si estende anche alle **sigarette elettroniche.**

5. **SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO** – E' compito dei responsabili:
   - sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo;
   - accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura di cui al successivo art. 4;
   - comminare la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) va da un minimo di 27,50 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro. L'importo per il pagamento in misura ridotta è calcolato come il doppio della sanzione minima o un terzo della sanzione massima, nella misura più conveniente per il trasgressore (art 16 L. 689/81).
   - utilizzare gli appositi moduli di contestazione;
   - controllare che siano affissi, all'interno e all'esterno della scuola, gli appositi cartelli predisposti da questo ufficio, contenenti l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e del nominativo degli addetti alla sorveglianza.
   - I soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto sono nominati dal Dirigente Scolastico. L'incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione.

6. ***PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO*** –
   a. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui al punto 6 della presente circolare procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite documento d'identità.
   b. I soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all'invito a depositare presso la segreteria amministrativa di questo Istituto, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento; consegnano la seconda copia alla segreteria amministrativa.
   c. Qualora il trasgressore sia persona minorenne la copia del verbale di contestazione dovrà essere notificata ai titolari della potestà genitoriale.
   d. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il Dirigente Scolastico presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

7. **SANZIONI** – Ai contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente.

   a. L'infrazione al divieto è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria**, il cui **importo**, come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) **va da un minimo di 27,50 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro. L'importo per il pagamento in misura ridotta è calcolato come il doppio della sanzione minima o un terzo della sanzione massima, nella misura più conveniente per il trasgressore (art 16 L. 689/81).**
   b. Chiunque violi il divieto di **utilizzo delle sigarette elettroniche** di cui all'art. 4, comma 2 del Dl. n.104/2013 cit., è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni, di cui al precedente punto a.
   c. I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.
   d. La misura della **sanzione** viene **raddoppiata** qualora la violazione sia commessa in presenza di una

donna in evidente stato di gravidanza o di **bambini fino a 12 anni.**

e. Sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l'ammenda prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche, qualora la legge stessa non venga fatta rispettare.
f. Si rammenta che il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi.
g. I dipendenti e gli alunni dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Angelo Frisoli